

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Numero del provvedimento	19
Data del provvedimento	22 dicembre 2025
Oggetto	Società della Salute
Contenuto	COSTITUZIONE “FONDO INCARICHI, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITÀ PROFESSIONALI” E “FONDO PREMIALITÀ E CONDIZIONI DI LAVORO” DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE PER L’ANNO 2025

Presidente	Nicola Paulesu
Direttore	Giuditta Giunti
Ufficio/Struttura	Direzione Società della Ssalute
Resp. Ufficio/Struttura	Giuditta Giunti
Resp. del procedimento	Giuditta Giunti

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

L'anno 2025, il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 8:00 in modalità videoconferenza, si è riunita la Giunta Esecutiva, su convocazione del Direttore.

Risultano presenti:

Ente	Rappresentante		Presente	assente
Comune di Firenze	Nicola Paulesu	presidente	X	
Azienda Usl Toscana Centro	Rossella Boldrini	membro	X	
Quartiere 3 Comune di Firenze	Serena Perini	membro	X	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza della maggioranza dei componenti

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE

VISTO:

- che con la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (*“Disciplina del servizio sanitario regionale”*) e, segnatamente il capo III bis (*“Società della Salute”*), articoli 71 bis e ss. è stato disciplinato il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrata tramite la costituzione delle *Società della Salute*;
- che con la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 e ss.mm.ii. (*“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”*) è stato disciplinato il sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- che in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione della Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di detta stipula, già approvata dal Consiglio Comunale di Firenze e dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze;
- che il Consiglio regionale della Toscana con deliberazione 30 luglio 2025 n. 67 ha approvato il Piano sanitario e sociale integrato della Regione (PSSIR 2024- 2026), con il quale prende avvio il processo di programmazione multilivello previsto dalla l.r. 40/2005 ss.mm. ii.;
- la deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute di Firenze 26 settembre 2025, n. 4 (*“Ratifica della composizione dell’Assemblea dei Soci e nomina del componente non di diritto della Giunta Esecutiva”*), con la quale si ratifica la nuova composizione dei suddetti organi;;
- la deliberazione di Assemblea dei Soci n. 2 del 13/5/2020 con la quale vengono approvati: la proposta di Piano Integrato di Salute 2020-2022, il *“Profilo di Salute 2019”*, il *“Profilo dei Servizi”*, il *“Dispositivo di piano”* e il *“Piano Operativo Annuale 2020”*;

RICHIAMATI:

- l’art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della Salute eserciti le funzioni di *“organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all’articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale”* e *“organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale”*;

RICHIAMATO l’articolo 71 quindices della l.r. n. 40/2005 ai sensi del quale:

- le Società della Salute devono disciplinare con apposito regolamento la propria organizzazione interna;
- gli incarichi di direzione delle strutture organizzative operative e di quelle di supporto tecnico-amministrativo siano attribuiti dal Direttore della Società della Salute nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di riferimento;

RICHIAMATI, altresì:

- la Convenzione tra Società della Salute di Firenze, Azienda USL Toscana Centro e Comune di Firenze per la gestione diretta e unitaria prevista dall' art. 71 bis l.r. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018-2020, approvata con deliberazione di Assemblea dei Soci n. 9 del 30/12/2021 e sottoscritta in data 28.02.2022, nella quale sono presenti gli indirizzi programmatici e le direttive dell'assemblea dei soci in merito all'organizzazione interna e dei servizi sanitari e sociali integrati di cui la SdS assume la gestione diretta, ai sensi dell'articolo 71 bis, comma 5;
- il Regolamento di organizzazione approvato con delibera di G.E. n. 17 del 18.10.2022;
- il provvedimento del Direttore n. 80 del 12/12/2022 con il quale è stata approvata- la Micro struttura, cui sovraintende il Direttore SdS tramite i Coordinamenti, previamente concertata e condivisa con gli Enti consorziati;
- la delibera G.E. n. 7 del 27.03.2023, con la quale è stata autorizzata l'indizione di una procedura selettiva per l'assegnazione degli incarichi di funzione organizzativo per gli anni 2023-2024-2025 all'interno degli ambiti delineati nel Regolamento e nell'Assetto;

CONSIDERATO che nella delibera G.E. n. 7/2023 sopra citata si dava atto di allinearsi, nel conferimento degli incarichi, alle previsioni del CCNL Sanità 2016-2018 e di applicare il sistema di incentivazione e valutazione delle posizioni di lavoro vigente presso l'Azienda USL Toscana Centro, così come disciplinate dalla delibera del Direttore Generale n. 2081 del 30/12/2021;

CONSIDERATO che all'art. 9 – Risorse Umane – della Convenzione per la gestione diretta e unitaria da parte della Società della Salute di Firenze prevista dall' art. 71 bis l.r. 40/2005 ss.mm.ii. e dal PSSIR 2018-2020, sottoscritta in data 28.02.2022 da Azienda USL Toscana Centro, Comune di Firenze e Società della Salute di Firenze, si prevede che:

La Società della Salute si avvale, per l'esercizio delle proprie funzioni, di personale messo a disposizione dagli enti consorziati, salvo esigenze di particolari professionalità non presenti o non disponibili negli stessi enti. In particolare, la Società della Salute istituisce, nell'atto generale di organizzazione, le eventuali posizioni dirigenziali e organizzative necessarie oltre che stabilire le modalità di finanziamento e reclutamento o assegnazione delle medesime. Secondo appositi accordi tra l'ente di provenienza del dipendente assegnatario di posizione organizzativa e la SdS, si potrà procedere con assegnazione funzionale o distacco e riconduzione al fondo delle posizioni organizzative dell'ente di provenienza. In alternativa, il Comune si riserva la possibilità, in accordo con la SdS, di attribuire in comando il dipendente, con attribuzione della posizione organizzativa direttamente da parte della SdS. Nel primo caso, l'ente che detiene il rapporto giuridico con il dipendente provvede alla liquidazione delle spettanze stipendiali attraverso il cedolino stipendiale e anticipo sui relativi fondi contrattuali a ciò dedicati, salvo rimborso da parte della Società della Salute attraverso le spese generali di funzionamento o attraverso le spese gestionali, compensate dagli enti consorziati secondo quote determinate in relazione all'ambito di competenza della Posizione Organizzativa, in attuazione di quanto stabilito al successivo articolo 11, comma 3. Nel secondo caso, il Comune provvederà alla liquidazione delle spettanze stipendiali, tabellari e accessorie (inclusa l'indennità di Posizione Organizzativa attribuita dalla SdS), anche tramite modalità di anticipazione di spese per conto terzi, salvo rimborso da parte della Società della Salute attraverso le spese generali di funzionamento o attraverso le spese gestionali, compensate dagli enti consorziati secondo quote determinate in relazione all'ambito di competenza della Posizione Organizzativa, in attuazione di quanto stabilito al successivo articolo 11, comma 3;

RICHIAMATO l’art. 71 sexies decies della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., in base al quale *“il personale della società della salute è assunto secondo la normativa vigente, previa verifica della disponibilità di personale presso gli enti consorziati ed espletamento delle procedure. In caso di assunzioni dirette, ovvero di trasferimenti, al personale delle società della salute si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario nazionale”*;

CONSIDERATO che:

- la Società della Salute ha operato fino a oggi mediante l’assegnazione funzionale, da parte degli enti locali soci e dell’ASL, di dipendenti adibiti alle attività e materie di gestione diretta ai sensi degli artt. 71 bis e ss. della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., e del PISSR 2018-2022;
- in questa situazione, mentre per il personale assegnato funzionalmente dall’ASL e per quello assunto autonomamente dal Consorzio ha trovato applicazione il CCNL del comparto Sanità, al personale dei Comuni viene applicato il CCNL del comparto Funzioni Locali;
- con Delibera di Giunta Esecutiva n. 17 del 17 dicembre 2024 è stato costituito il primo fondo decentrato per il personale non dirigente della SdS per l’anno 2024, con proiezione, a organico invariato, per l’anno 2025;

EVIDENZIATO che:

- è ancora in corso il procedimento istruttorio finalizzato al consolidamento della struttura della Società della Salute anche mediante il possibile trasferimento nei ruoli del Consorzio del personale a oggi assegnato funzionalmente dagli Enti soci;
- medio tempore, la Società della Salute ha provveduto ad adottare propri Piani del Fabbisogno di Personale, da ultimo con la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 1/2025 (PTFP 2025/2027) per l’assunzione di personale proprio;
- che l’organico della Società della Salute, già in servizio alla luce di detta pianificazione, è come di seguito rappresentato:

NOMINATIVI	ENTE	QUALIFICA	RAPPORTO DI LAVORO	MODALITA’ DI ACQUISIZIONE
SANTUCCI MARIA LUISA...	SDS	ASSISTENTE SOCIALE	T. IND	ASSUNTO DA SDS DAL 02/05/2024
CAVALLO LUANA	SDS	ASSISTENTE SOCIALE	T. IND	ASSUNTO DA SDS DAL 02/04/2024
VICHI FEDERICA	SDS	ASSISTENTE SOCIALE	T. IND.	ASSUNTA DA SDS DAL 1/10/2024 PER INTERSCAMBIO BORGHI
BALDINI PAOLA	SDS	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	T. DET	ASSUNTO DA SDS DAL 02/05/2024 AL 01/05/2027

CONSIDERATO che:

- la Società della Salute costituisce parte integrante del sistema sociosanitario, mediante il relativo pieno coinvolgimento istituzionale nelle funzioni programmatiche, organizzative e gestionali delle attività;
- il coordinamento direzionale viene espresso mediante la coincidenza della direzione aziendale con quella di zona e l’inquadramento del personale confluisce conseguentemente nel comparto della Sanità;

- l'ambito di gestione del personale della Società della Salute è quindi compiutamente rappresentato dal sistema normativo proprio di detto comparto;

RILEVATO, ancora, che:

- le Società della Salute sono enti consortili di nuova istituzione, con propria e peculiare disciplina organizzativa e gestionale;
- il primo fondo decentrato è stato, pertanto, costituito nell'anno 2024 in assenza di dati storici di spesa del personale e dei monti salariali che hanno sempre costituito – in serie storica – la base di computo dei valori costitutivi del fondo medesimo;
- tale prima costituzione del fondo ha riguardato il personale proprio della SdS, essendo prevista, per il personale comandato e assegnato funzionalmente dagli Enti soci la specifica e autonoma disciplina convenzionale sopra riportata;
- per la costituzione del primo fondo si è fatto ricorso all'attività di orientamento applicativo offerta dall'ARAN su analoghi casi di enti di nuova istituzione, come di seguito rilevabile: orientamento RAL061 ARAN osserva che, quando, come nel presente caso, la disciplina dei contratti collettivi di lavoro del comparto non ha individuato una regolamentazione specifica per la costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo del personale negli enti di nuova istituzione, il problema deve essere affrontato e risolto secondo le comuni regole della correttezza e della buona fede, facendo affidamento sulla ragionevolezza e sulla sostenibilità della soluzione adottata. Ritiene l'ARAN, in particolare, che un criterio possa essere individuato nella regola per la quale, in presenza di aumenti della dotazione organica, le risorse del fondo possano essere incrementate in "misura congrua", ritenendo che il caso dell'ente di nuova istituzione possa essere considerato "equivalente al caso dell'ente che incrementa la dotazione organica; infatti il nuovo ente deve necessariamente definire una nuova dotazione del personale. Si tratta, allora, di dare un contenuto concreto al concetto di "congruo" per stabilire l'ammontare delle risorse del fondo. Per questa finalità siamo del parere che possa essere preso a confronto un insieme di enti di equivalente livello organizzativo, come consistenza di personale, e di ricavare, dalla analisi dei fondi degli stessi enti, un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento. Questo valore, rapportato al numero dei dipendenti dell'ente di nuova istituzione, dovrebbe consentire di quantificare il primo importo del fondo". orientamento EPNE215 In tale orientamento l'ARAN conferma i medesimi principi, affermando che, sempre in assenza di *"disposizioni specifiche espressamente finalizzate alla disciplina della costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente negli enti di nuova istituzione"*, ritiene si debba utilizzare la medesima regola propria del caso dello *"stabile incremento delle dotazioni organiche"*, ritenendo che *"il nuovo ente deve necessariamente definire una nuova dotazione del personale ed in relazione a questo quantificare le risorse per la contrattazione integrativa"*, specificando che, *"ai fini della quantificazione delle risorse, si ritiene che l'ente possa procedere ad un confronto di un insieme di enti di equivalente livello organizzativo, come consistenza di personale, ricavando, dalla analisi dei fondi degli stessi enti, un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento. Tale valore medio sarà, poi, moltiplicato per il numero dei dipendenti che effettivamente avranno coperto i posti vacanti della dotazione organica In tal modo si avrà il primo ammontare delle risorse dell'ente che potrà essere, poi, successivamente da questo rivalutato Nel prosieguo, l'ente, man mano che sono coperti i posti ancora vacanti, potrà integrare le risorse stabili,*

dal momento dell'effettiva assunzione del nuovo personale, applicando il medesimo sistema sopra descritto; nel caso in cui, dopo la effettiva istituzione del nuovo ente, a questo sia stato trasferito, in virtù di specifiche disposizioni di legge, personale in servizio presso altre amministrazioni, con assegnazione anche delle relative risorse economiche per il trattamento accessorio, anche queste confluiscono in quelle generali del nuovo ente, non potendo essere considerate vincolate esclusivamente al pagamento del trattamento accessorio dello stesso. Infatti, il suddetto personale ormai dipende a tutti gli effetti dal nuovo ente e, conseguentemente, sarà remunerato secondo le condizioni stabilite dalla contrattazione integrativa di quest'ultimo per la generalità dei lavoratori da esso dipendenti”;

ATTESO che:

- il pieno inserimento della Società della Salute nel sistema regionale sociosanitario e socio-assistenziale integrato comporta la stretta identità di ambito con le linee di servizio integrato proprie della ASL, nel cui corpo sono da garantire costantemente le attività interfunzionali svolte dal personale, con facoltà di frequente mobilità dello stesso tra ASL e Società della Salute secondo le plurime esigenze di erogazione dei servizi che caratterizzano detto sistema;
- l'applicazione del medesimo CCNL del comparto Sanità, infatti, è posta a diretto sostegno di dette fondamentali necessità operative ed erogative;
- costituisce pertanto riferimento irrinunciabile, per la Società della Salute, la struttura economico-giuridica dei trattamenti di gestione del personale proprio della ASL, in particolare, le indicazioni offerte dall'ARAN trovano, nel caso di specie, naturale applicazione in ordine alla piena equivalenza dell'ambito operativo di cui sopra, del quale la Società della Salute costituisce parte integrante, dovendosi così ricavare, nella fase di prima costituzione del fondo decentrato, un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento presso la ASL di riferimento istituzionale e organizzativo-gestionale;

RILEVATO che ai sensi del vigente CCNL Comparto Sanità, trovano necessaria costituzione:

- Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali (art. 102), il cui impiego è destinato a:
 - a) alle indennità correlate agli incarichi di cui al TITOLO III – CAPO III, garantendo comunque la copertura degli incarichi già attribuiti in fase di trasposizione al nuovo sistema degli incarichi, secondo la disciplina di cui all'art. 36;
 - b) ai differenziali economici di professionalità di cui all'art. 19;
 - c) agli assegni ad personam attribuiti nel caso di passaggio di area o di assegnazione a mansioni inferiori per inidoneità psico-fisica, a seguito dell'applicazione dell'art. 23 (“Disposizioni particolari sulla conservazione del trattamento economico in godimento”) e dell'art. 37 (“Norma sul personale trasferito alle Arpa”);
 - d) all'indennità di coordinamento, già a esaurimento, prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del CCNL del 21.5.2018;
 - e) all'indennità di qualificazione professionale di cui all'art. 99, comma 3, lett. c) e f) alla indennità professionale specifica di cui all'art. 108;
- Fondo premialità e condizioni di lavoro (art. 103), il cui impiego è destinato a:
 - a) compensi di lavoro straordinario di cui all'art. 47 (Lavoro straordinario);

- f) indennità correlate alle condizioni di lavoro di cui al TITOLO X - CAPO III con esclusione delle indennità di cui agli artt. 104 (Indennità di specificità infermieristica) e 105 (Indennità tutela del malato e promozione della salute);
- g) premi correlati alla performance organizzativa o individuale ai quali è comunque destinato, in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9 comma 5 lettera a) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), un importo non inferiore al 70% delle risorse destinate ai medesimi premi nell'anno 2022;
- h) misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui all'art. 89 (Welfare integrativo);
- i) trattamenti economici previsti da specifiche disposizioni di legge a valere esclusivamente sulle risorse di cui al comma 5, lett. d);

PRESO ATTO che:

- sono stati acquisiti, dal competente ufficio dell'ASL, i valori delle medie pro-capite dei due fondi contrattuali anno 2023;
- con riferimento al fondo art. 102 ("Incarichi e progressioni economiche") la quota media pro-capite è stata calcolata come somma della media pro-capite sul totale dei dipendenti del comparto con un risultato di € 4.349.77;
- con riferimento al fondo art. 103 ("Condizioni di lavoro e premialità") la quota media pro capite è stata calcolata non prendendo in considerazione le indennità specifiche per il personale sanitario, non presente presso la Società della Salute, con un risultato di € 1.776.93;

CONSIDERATO, pertanto, a motivo di quanto sopra descritto, che:

- i fondi decentrati del comparto della Società della Salute, per l'anno 2024 in cui ha assunto personale proprio, hanno, come di seguito, trovato la loro prima costituzione, mediante computo operato per la dotazione organica effettivamente in servizio e assunta direttamente dalla SdS, provvisoria rispetto all'assetto a regime che si determinerà ad assetto definito;
- l'alimentazione dei fondi 2024 è stata quindi provvisoriamente parametrata al numero dei dipendenti del comparto dipendenti della Società della Salute e all'effettiva durata del rapporto di lavoro nel corso del 2024;
- tale alimentazione è avvenuta mediante moltiplicazione delle medie di cui sopra per il numero dei dipendenti in servizio in dette annualità, direttamente assunti dalla SdS, in proporzione ai periodi di effettiva presenza dalle date di assunzione (intero anno o quota proporzionata);
- i relativi computi sono stati quindi come di seguito rappresentati (importi al netto degli oneri riflessi a carico dell'ente e dell'IRAP):

Fondi decentrati 2024		Media art. 102 CCNL Sanità	Media art. 103 CCNL Sanità
		4.349,77	1.776,93
Profilo professionale	Organico in servizio	Alimentazione per n. dipendenti in rapporto a periodo di servizio nell'anno	
<i>personale dipendente dalla SdS</i>			
Assistente sociale (T.IND.) assunti 02/04/2024	1	3.262,33	1.332,70
Assistente sociale (T.IND.) assunti 02/05/2024	2	5.799,69	2.369,24
Assistente amministrativo (T.DET.) assunto 02/05/2024 (termine 01/05/2027)	1	2.899,85	1.184,62
totale fondi personale in organico alla SdS		11.961,87	4.886,56
totale complessivo		16.848,43	

- in proiezione, a organico di cui sopra invariato, con la medesima DGE n. 17 del 17 dicembre 2024 venivano prefigurati i fondi 2025 per anno intero (importi al netto degli oneri riflessi carico dell'ente e dell'IRAP) come di seguito rappresentato:

Proiezione fondi decentrati 2025		Media art. 102 CCNL Sanità	Media art. 103 CCNL Sanità
		4.349,77	1.776,93
Profilo professionale	Organico in servizio	Alimentazione in rapporto a periodo di servizio nell'anno	
<i>personale dipendente dalla SdS</i>			
Assistente sociale (T.IND.) intero anno	3	13.049,31	5.330,79
Assistente amministrativo (T.DET.) assunto 02/05/2024 (termine 01/05/2027): intero anno	1	4.349,77	1.776,93
totale fondi personale in organico alla SdS		17.399,08	7.107,72
totale complessivo		24.506,80	

CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2025 l'organico della SdS Firenze è rimasto invariato per cui la proiezione effettuata deve essere confermata;

CONSIDERATO, altresì, che con gli stessi criteri saranno ulteriormente alimentati i fondi a regime, a seguito dell'eventuale trasferimento di personale dagli enti soci e/o di assunzione di ulteriore personale proprio da parte della SdS, che quindi potranno trovare completo stanziamento solo gradualmente, via via che i posti vacanti saranno fatti oggetto di copertura, come indicato espressamente dall'ARAN (e più sopra riportato);

PRESO ATTO che l'istruttoria della presente deliberazione è stata curata dalla Dott.ssa Annagilda Gigliofiorito, Dirigente amministrativo della SdS, la quale attesta che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Richiamato l'articolo 10 dello Statuto;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che in questa sede dispositiva si intendono integralmente richiamate e trasfuse:

1. di confermare la “*proiezione fondi decentrati 2025*” di cui alla DGE n. 17 del 17 dicembre 2024 procedendo con la costituzione dei fondi decentrati anno 2025 per il personale non dirigente, nelle consistenze di cui alle premesse, di seguito riportate:

Proiezione fondi decentrati 2025		Media art. 102 CCNL Sanità	Media art. 103 CCNL Sanità
		4.349,77	1.776,93
Profilo professionale	Organico in servizio	Alimentazione in rapporto a periodo di servizio nell'anno	
<i>personale dipendente dalla SdS</i>			
Assistente sociale (T.IND.) intero anno	3	13.049,31	5.330,79
Assistente amministrativo (T.DET.) assunto 02/05/2024 (termine 01/05/2027): intero anno	1	4.349,77	1.776,93
totale fondi personale in organico alla SdS		17.399,08	7.107,72
totale complessivo		24.506,80	

2. di precisare che, in corso di esercizio, si provvederà agli eventuali interventi di rideterminazione del fondo 2025 di cui sopra, ove necessari in relazione all'andamento assunzionale effettivo;
3. di precisare che, con gli stessi criteri, saranno ulteriormente alimentati i fondi a regime, a seguito dell'eventuale trasferimento di personale dagli enti soci e/o di assunzione di ulteriore personale proprio da parte della SdS, che quindi potranno trovare completo stanziamento solo gradualmente, via via che i posti vacanti saranno fatti oggetto di copertura.

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:

Il Presidente

Nicola Paulesu

La Direttrice

Giuditta Giunti